

Memorandum procedura di valutazione astronomi

Premesso che:

l'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene "**Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento**" e che disciplina la "**Delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario**", prevede che:

- i "**... professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale** di cui agli articoli 36 e 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, numero 382, fermo restando quanto previsto in materia dal Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122...";
- la "**...valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale, ai fini della attribuzione degli scatti triennali di cui al successivo articolo 8, è di competenza delle singole università secondo quanto stabilito nei regolamenti di ateneo...**";
- in caso di "**...valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico...**";

ai sensi dei commi 1 e 4 dell'articolo 39 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, numero 163, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina il "**Riordinamento degli osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano**":

- al personale appartenente alla qualifica di astronomo ordinario e astronomo associato è, pertanto, attribuito il "*...trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza previsti per il regime a tempo pieno, rispettivamente, dei professori universitari straordinari e ordinari e dei professori associati, compreso l'analogo sistema di riconoscimento dei servizi...*";
- al personale appartenente alla qualifica dei "*...ricercatori astronomi e geofisici...*" è, invece, attribuito il *trattamento e la progressione economica e il trattamento di quiescenza e previdenza dei ricercatori universitari...*";

i presupposti per l'attribuzione dello scatto stipendiale sono, dunque, quelli previsti dall'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni;

in particolare:

- il personale astronomo, al termine del periodo di servizio effettivo utile per l'attribuzione dello scatto stipendiale, dovrà produrre una apposita istanza di attribuzione del predetto scatto;

- alla predetta istanza dovrà essere allegata una relazione sulla attività di ricerca svolta nel predetto periodo che sarà oggetto di valutazione secondo le modalità stabilite tramite Regolamento.

Tanto premesso, si osserva che:

- l'attribuzione dello scatto stipendiale al personale astronomo non è più automatica ma è subordinata all'esito positivo della valutazione dell'attività di ricerca svolta;
- come previsto dall'articolo 6, comma 14, della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e successive modifiche ed integrazioni, le Università hanno disciplinato con proprio Regolamento l'iter procedurale preordinato alla attribuzione degli scatti stipendiali ai Professori ed ai Ricercatori Universitari;
- questi Regolamenti prevedono che la procedura di valutazione venga avviata a seguito della maturazione del diritto dello scatto stipendiale, previo avviso, con cadenza semestrale, ai Professori ed ai Ricercatori Universitari aventi titolo, con contestuale invito agli stessi a produrre la relazione sull'attività svolta unitamente alla istanza di attribuzione dello scatto;
- a mero titolo esemplificativo si citano i Regolamenti delle seguenti Università:
 - Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
 - Università degli Studi del Sannio
 - Università di Pisa
 - Università "Alma Mater Studiorum" di Bologna
 - Università "Ca' Foscari" di Venezia
 - Università degli Studi di Trieste
 - Università degli Studi di Firenze
- la procedura proposta dalla Amministrazione e approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 21 dicembre 2017 è stata definita sulla base di analoghe procedure adottate dalla maggior parte delle istituzioni universitarie, atteso che il personale astronomo è equiparato a tutti gli effetti al personale docente e ricercatore delle predette istituzioni;
- è ovvio che essendo il personale astronomo soggetto a valutazione ai fini della attribuzione dei predetti scatti stipendiali, non è possibile che il relativo iter procedurale venga avviato prima che si concluda il periodo di riferimento considerato utile ai predetti fini;
- è altrettanto ovvio che gli scatti, in caso di valutazione positiva, verranno attribuiti a decorrere dalla data della loro maturazione e, quindi, il personale astronomo non subirà alcun danno;
- la richiesta di interessi è priva di fondamento, perché in un siffatto iter procedurale, con termini di scadenza prestabiliti, non sussistono responsabilità precostituite imputabili alla amministrazione per presunti comportamenti gravemente colposi, nel momento in cui l'iter all'uopo definito viene comunque rispettato;
- nella fattispecie in esame non sono applicabili le norme contrattuali previste per i passaggi di fascia dei ricercatori, in quanto il personale astronomo, al pari del personale docente e ricercatore delle università, non è contrattualizzato;

- pertanto, il personale astronomo non è soggetto a norme contrattuali né è equiparabile al personale del comparto ricerca.